



*Al Ministro  
dello Sviluppo Economico*

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativo al mercato interno dell'energia elettrica, che abroga il regolamento (CE) e che abroga il regolamento (CE) n. 714/2009;

**VISTO** il decreto legislativo 1 giugno 2011 n.93 recante norme comuni per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, ed in particolare l'art 1, comma 1;

**VISTA** la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 recante disposizioni in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero;

**VISTO** il Regolamento CE 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine;

**VISTO** il regolamento della Commissione europea 2015/2022 del 24 luglio 2015 che stabilisce le linee guida sull'allocazione della capacità e la gestione delle congestioni, individuando nel *market coupling* il modello europeo per l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera nei mercati del giorno prima dell'energia elettrica;

**VISTO** l'articolo 26, comma 1, lettera d) della legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - comunitaria 2014" secondo cui "l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (poi Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito: Autorità) individua le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati";

**VISTA** la deliberazione dell'Autorità del 14 ottobre 2015 483/2015/R/eel recante approvazione delle regole per l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera vevoli a partire dall'anno 2016;



**VISTA** la deliberazione dell’Autorità del 21 novembre 2019, 464/2019/R/eel di approvazione delle regole di allocazione dei diritti di trasmissione di lungo termine e dei diritti di trasmissione giornalieri sul confine con il Montenegro, a valere dall’anno 2020;

**VISTO** l’atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2018, con cui sono forniti indirizzi all’Autorità e a Terna SpA (di seguito Terna) sulla capacità assegnabile sulle interconnessioni con l’estero per l’anno 2019, al fine di garantire il rispetto degli accordi internazionali ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera d) della legge 29 luglio 2015, n. 115;

**VISTA** la lettera del Ministro dello sviluppo economico 30 novembre 2010, alla Repubblica di San Marino, con cui, in applicazione dell’Accordo tra gli Stati in materia di cooperazione economica del 31 marzo 2009, si riconosce il rinnovo della riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell’Italia con l’estero a favore della Repubblica di San Marino per dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2011, per una capacità massima di 54 MW e comunque in misura strettamente necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica;

**VISTA** la lettera del 15 dicembre 2014 con cui il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 6.4 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, riconosce a favore dello Stato della Città del Vaticano, fino al 31 dicembre 2022 una riserva di 45 MW della capacità di transito sulle interconnessioni dell’Italia con l’estero, rilevando altresì che ulteriori iniziative per il miglioramento dell’efficienza energetica da adottare nei prossimi anni potranno consentire eventuali adeguamenti della suddetta riserva di capacità;

**VISTA** la lettera del 17 ottobre 2019 del Segretario Generale dello Stato della Città del Vaticano al Ministro dello Sviluppo economico con cui è richiesto il rinnovo della riserva di capacità di importazione nella misura di 45 MW anche per l’anno 2020;

**RITENUTO** necessario confermare anche per l’anno 2020 le modalità per il reingresso in Italia dell’energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l’impianto di KHR di Innerferrera sito in Svizzera a favore di Edison Spa, in applicazione dell’Accordo e del Protocollo stipulati tra Italia e Svizzera e ratificati dall’Italia con legge 9 marzo 1955, n. 317;

**VISTA** la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2019 491/2019/E/EEL recante la “Chiusura dell’istruttoria conoscitiva, avviata con deliberazione dell’Autorità 58/2019/e/eel, in merito alla regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica destinata agli stati interclusi nel territorio italiano”;



## **EMANA I SEGUENTI INDIRIZZI**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto e finalità)**

1. Il presente atto dà indirizzi all'Autorità e a Terna sulla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l'estero per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2015, n. 115.

### **Art. 2**

#### **(Assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2020 in ottemperanza ad accordi internazionali)**

1. Terna, secondo quanto disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 162/11, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello stato della Città del Vaticano, assegna, per l'anno 2020, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacità che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui agli accordi citati in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e comunque nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi degli Stati esteri interessati.
2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui è stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica con cadenza mensile il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, sulla base di criteri definiti dall'Autorità. Terna trasmette gli esiti delle verifiche al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.



3. Terna assegna per l'anno 2020 alla Edison Spa la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la società Edison Spa consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.

### **Art. 3**

#### **(Disposizioni finali ed entrata in vigore)**

1. Del presente atto di indirizzo si dà pubblicità tramite pubblicazione di avviso sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

Roma, 12 dicembre 2019

IL MINISTRO